

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

APPROVATO CON DECRETO PRESIDENTE N. 137 del 25.11.2024

RATIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 76 DEL 30/11/2024

Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi e delle commissioni della Provincia di Cuneo quali, a titolo esemplificativo, quelle dell'Assemblea dei sindaci, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Nucleo di Valutazione e le Conferenze di servizi che si svolgono con uno o più componenti collegati in videoconferenza e quindi partecipanti anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede della Provincia.
2. Sono escluse dall'applicazione delle norme del presente regolamento le sedute del Consiglio provinciale.

Articolo 2 - Definizioni

1. Sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni degli organi collegiali della Provincia di Cuneo che si svolgono mediante collegamento in audio e/o video conferenza.
2. Per collegamento in audio e/o video conferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici (quali a titolo esemplificativo Skype, WhatsApp, o simili) finalizzati a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.

Articolo 3 – Convocazione

1. Il Presidente o chi ne fa le veci convoca le sedute secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento o dalla prassi del singolo organo o commissione.

Articolo 4 – Insedimento virtuale

1. Le sedute degli organi e delle commissioni della Provincia di Cuneo possono svolgersi in modalità integralmente e/o parzialmente virtuale, senza la partecipazione fisica di tutti o di parte dei componenti dell'organo collegiale.

Articolo 5 – Luogo di svolgimento delle sedute e garanzie minime richieste

1. In caso di sedute a distanza in forma telematica, di alcuni dei membri dell'organo collegiale o di tutti, le stesse si intendono convenzionalmente effettuate presso la sede istituzionale dell'Ente in Cuneo, Corso Nizza, 21.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che garantisca il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento con l'adozione di accorgimenti tecnici che prevedano:
 - la segretezza della seduta, ove necessario;
 - l'identificazione degli intervenuti;
 - il collegamento simultaneo dei partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - l'eventuale presentazione tramite slides degli argomenti in discussione;
 - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti trattati.
3. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e/o di sistemi informatici di condivisione di files.
4. Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione a scrutinio segreto, salvo unanime consenso dei partecipanti e utilizzo di un metodo di votazione a distanza che garantisca la segretezza del voto.

Articolo 6 - Modalità di svolgimento delle sedute

1. Le sedute si svolgono secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento o dalla prassi del singolo organo o commissione.
2. Il Presidente, o chi ne fa le veci, si accerta del corretto funzionamento della piattaforma telematica e della presenza da remoto di tutti i membri, assicurandosi che ogni partecipante possa ascoltare senza interruzioni e intervenire liberamente;

3. Assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche, anche di natura tecnica relative al collegamento in audio/videoconferenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento o dalla prassi del singolo organo o commissione.

Articolo 7 - Modalità di registrazione delle presenze

1. Nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti intervenuti in audio e/o video conferenza.
2. Per il computo del numero legale, ove richiesto, si sommano i componenti presenti fisicamente ai componenti collegati in modalità telematica da luoghi diversi dalla sede provinciale.

Articolo 8 – Sottoscrizione degli atti

1. I verbali e le delibere dell'organo collegiale possono essere firmati digitalmente anche in modalità differita dai soggetti non compresenti fisicamente allo svolgimento della seduta.

Articolo 9 – Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti e gli altri soggetti che sono invitati a partecipare o intervenire sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Articolo 10 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio a quanto previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento o dalla prassi del singolo organo o commissione.